

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE L'ACQUARIO DI
CEREA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CEREA VR VIA G. PASCOLI 59

Numero REA: VR - 312673

Codice fiscale: 03151340233

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-03-2005 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO I

Costituzione - Sede - Durata - Scopi

Art. 1 - Denominazione -

E' costituita in conformità ai principi ed alla disciplina della mutualità e senza fini di lucro una cooperativa sociale e di produzione lavoro con la denominazione: **"Società Cooperativa Sociale L'ACQUARIO DI CERE"**.

Alla cooperativa, per quanto non previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione, nonchè, in quanto compatibili, le norme in materia di società a responsabilità limitata.

Alla cooperativa si applicano, altresì, le disposizioni previste dalla Legge n. 142/2001 con successive integrazioni e modificazioni, per quanto concerne la riforma dell'istituto di socio lavoratore; si applicano inoltre le disposizioni della Legge n. 381/1991 e successive integrazioni e modificazioni, relative alla disciplina delle cooperative sociali.

Art. 2 - Sede -

La società ha sede nel Comune di Cerea (VR).

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato, con semplice decisione del consiglio di amministrazione abilitato alle conseguenti dichiarazioni necessarie presso l'Ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello indicato.

Il consiglio di amministrazione, con semplice decisione, potrà istituire anche altrove, oppure sopprimere, sedi operative, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia sia all'estero.

Art. 3 - Durata -

La durata della cooperativa è fissata sino al 31.12.2050 (trentun dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

Art. 4 - Finalità e oggetto -

La cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge n. 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità volto alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico. La cooperativa, inoltre è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i propri soci.

Potrà svolgere la propria attività anche con terzi.

La cooperativa realizza le proprie finalità offrendo alle famiglie un supporto ed una condivisione di esperienze, professionalità e stimoli nell'accrescimento dei bambini, facendole uscire, pertanto, "dall'isolamento" che, oggi, spesso le caratterizza e permettendo alla donna di inserirsi nel mondo del lavoro.

Questo in futuro potrebbe realizzarsi ancor meglio attraverso una diversificazione ed una flessibilità del servizio offerto per rispondere nel miglior modo possibile a quelle che sono le esigenze dell'utenza. Il nido

comunque non si contraddistingue solo per le sue finalità sociali, ma anche per il suo valore prettamente educativo.

La cooperativa, attraverso la predisposizione di un ambiente aperto e accogliente, ma che nello stesso tempo sia stimolante e proponente, si pone come obiettivo quello di realizzare il pieno sviluppo psico-fisico e relazionale dei bambini tenendo presenti le diverse fasi evolutive e offrendo precisi stimoli al fine di accrescere le loro competenze. La cooperativa si propone di offrire ai bambini un ambiente che infonda sicurezza, che garantisca continuità, ma che nel contempo li stimoli a sperimentare, a provare, a riprovare, a cambiare... favorendo lo sviluppo di fantasia e creatività. Di conseguenza le risposte dovranno essere adeguate, ponendo attenzione a cogliere le richieste specifiche e le caratteristiche di ogni singolo bambino.

La cooperativa si propone, quindi, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, di svolgere le seguenti attività:

- gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi per l'infanzia e di nidi d'infanzia nelle varie tipologie secondo le normative regionali e nazionali vigenti in proprio e/o in convenzione e collaborazione con gli enti pubblici e privati;
- gestione di servizi innovativi per l'infanzia da 3 a 6 anni in proprio e in collaborazione con enti pubblici e privati;
- consulenza alla creazione e/o gestione e organizzazione di servizi per l'infanzia pubblici e privati.

Si propone inoltre di:

- 1) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consorzi e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- 2) raccogliere prestiti, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti, dai soli soci per destinarli esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, istituendo una sezione di attività del risparmio sociale, disciplinata da apposito regolamento;
- 3) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- 4) costituire fondi per lo sviluppo, la ristrutturazione o il potenziamento della cooperativa e adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento della stessa.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi.

TITOLO II

Soci e Quote Sociali

Art. 5 - Soci -

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori coloro che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto sociale, condividono gli scopi della cooperativa e che, per la loro attitudine e specializzazione professionale,

diano un contributo costruttivo al raggiungimento degli scopi della medesima, sia come soci lavoratori che come soci volontari.

I soci volontari non possono comunque superare nel numero quanto previsto in materia di cooperazione sociale e, operando in spirito di solidarietà sociale, è loro riconosciuto solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa e per la totalità dei soci.

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del Libro soci.

Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti in materia di lavoro e contratti d'opera con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

I rapporti di lavoro, in qualsiasi forma instaurati, saranno disciplinati da apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

In ragione dell'interesse alla loro formazione professionale o al loro inserimento nell'impresa, i nuovi soci potranno essere ammessi, con delibera del consiglio di amministrazione, in una speciale categoria di soci cooperatori detta "soci in prova".

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce la durata, non superiore a cinque anni, del periodo di prova.

Il numero dei soci in prova non può in ogni caso essere superiore ad un terzo del numero complessivo dei soci cooperatori.

Il socio in prova ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solo nelle deliberazioni relative al bilancio, non può essere nominato amministratore, non può rappresentare in assemblea i soci cooperatori ordinari e non gode dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545-bis Cod. Civ.

Ai soci in prova può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 19, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

I soci in prova possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto; essi possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di prova, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio in prova è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri e gli impegni nei confronti della cooperativa. In tal caso il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato.

In caso di mancato rispetto dei doveri e degli impegni nei confronti della cooperativa il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio in prova secondo i termini e le modalità previsti dallo statuto.

Lo scioglimento del rapporto sociale, per qualsiasi causa, determina

anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 6 - Modalità di adesione -

Coloro che intendono essere ammessi in qualità di soci devono presentare al consiglio di amministrazione della cooperativa domanda scritta indicante:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, cittadinanza, condizione professionale attuale e codice fiscale per le persone fisiche;
- la denominazione, la sede, la data di costituzione, il rappresentante legale e la deliberazione dell'organo competente alla presentazione della domanda di ammissione per i soci non persone fisiche;
- l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere, che non dovrà essere inferiore, nè superiore ai limiti fissati dalla legge;
- il tipo di apporto che s'intenda dare nella cooperativa, in conformità al presente statuto ed all'apposito regolamento;
- l'accettazione esplicita della clausola compromissoria di cui all'articolo 33 del presente statuto;
- la dichiarazione di conoscere e di voler osservare l'atto costitutivo, lo statuto sociale, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la cooperativa, è quello risultante dal Libro dei soci.

Art. 7 - Delibera di ammissione -

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione e valutati i motivi che hanno determinato la domanda, decide in merito all'accoglimento della stessa.

In caso di accoglimento di una o più domande di ammissione di nuovi soci lavoratori, in formazione o volontari, la delibera del consiglio di amministrazione deve precisare che trattasi di assegnazione alla categoria corrispondente.

La delibera di ammissione dev'essere comunicata all'interessato e annotata nel Libro soci a cura del consiglio di amministrazione.

Il neoammesso deve versare almeno il valore nominale della quota sottoscritta. Non adempiendosi a tale obbligo entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della delibera del consiglio di amministrazione relativa all'accettazione della domanda, questa si intende come inefficace.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata entro 60 (sessanta) giorni all'interessato. In questo caso chi l'ha proposta può chiedere, entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione del diniego, che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, quando non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte in occasione della sua prossima successiva convocazione.

In sede di bilancio, il consiglio di amministrazione illustra le ragioni delle delibere assunte relativamente all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 8 - Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori -

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori di cui alla Legge n. 142 del 2001, è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci tenendo conto della natura, subordinata o diversa da quella subordinata, del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci lavoratori titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama gli eventuali contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai trattamenti economici minimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, tenendo conto altresì della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci lavoratori aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo loro spettante sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio lavoratore nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio medesimo. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

Art. 9 - Rapporto mutualistico e/o lavorativo del socio in cooperative ed imprese concorrenti -

È fatto divieto ai soci di esercitare in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa, di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

Il consiglio di amministrazione, in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro ed in considerazione delle caratteristiche della tipologia del lavoro instaurato, può autorizzare il socio lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

Art. 10 - Obblighi e diritti dei soci -

I soci devono contribuire al perseguimento degli scopi sociali.

I soci sono tenuti al versamento delle quote sottoscritte ed all'osservanza delle norme statutarie, dei regolamenti interni e delle delibere prese dagli organi sociali.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dal consiglio di amministrazione notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 11 - Cessazione del rapporto sociale -

I soci cessano di appartenere alla cooperativa per recesso, per esclusione, per morte nonché per fallimento od estinzione nel caso di soci persone giuridiche.

Art. 12 - Recesso del socio -

Oltre i casi previsti dall'art. 2473 Cod. Civ. e dal presente statuto, il recesso, formulato a norma dell'art. 2532 Cod. Civ., è consentito a coloro che non si trovino più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrano i motivi che a norma di legge e del presente statuto configurino un illegittimo recesso, ed a provvedere in conseguenza nei termini di legge.

Il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'eventuale comunicazione di insussistenza dei presupposti per il recesso, può ricorrere alla procedura di conciliazione secondo l'art. 33 dello statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 13 - Esclusione di socio -

L'esclusione può essere deliberata dal consiglio di amministrazione contro i soci:

a) che non ottemperino alle disposizioni del presente statuto o dei regolamenti interni, od alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, configurando inadempimenti che non consentano la prosecuzione - nemmeno temporanea - del rapporto;

b) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si rendano morosi nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nel pagamento di debiti eventualmente contratti a qualsiasi titolo, verso la cooperativa;

c) che vedano risolversi l'ulteriore rapporto di lavoro:

A. subordinato:

- 1) per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa;
- 2) per mutuo consenso;
- 3) per dimissioni, anche in periodo di prova;
- 4) per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- 5) per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;

B. diverso da quello subordinato:

- 1) per mutuo consenso;
- 2) per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore;
- 3) per inadempimento contrattuale non di scarsa importanza, da parte del socio lavoratore;
- d) che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa;
- e) che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
- f) che siano in possesso dei requisiti per aver diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione del consiglio di amministrazione.

Contro la deliberazione il socio può ricorrere alla procedura di

conciliazione secondo l'art. 33 dello statuto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione della delibera di esclusione; il ricorso comunque non ha effetto sospensivo del provvedimento di esclusione. Il rapporto di lavoro non risolto per uno dei casi contemplati al precedente comma 1, lett. c), si risolve di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione.

TITOLO III

Patrimonio Sociale - Riserve - Bilancio - Utili

Art. 14 - Patrimonio sociale -

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale formato da un numero illimitato di quote sociali, nominative ed indivisibili, del valore nominale di almeno euro 26 (ventisei); tale valore non potrà essere superiore ai limiti massimi stabiliti dalla legge;
- b) dalla riserva legale costituita dall'accantonamento degli utili di gestione;
- c) da eventuali riserve straordinarie o fondi;
- d) da qualunque liberalità che pervenisse alla società al fine di essere impiegata negli scopi sociali.

Art. 15 - Rimborso delle quote -

Nei casi di recesso, esclusione, morte o estinzione di un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto al rimborso della quota sociale che ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si scioglie il rapporto sociale. In ogni caso il rimborso non potrà superare il valore nominale della quota posseduta ed eventualmente rivalutata o ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

La domanda di rimborso deve essere proposta dagli interessati con lettera raccomandata entro 180 (centottanta) giorni dallo scioglimento del rapporto sociale.

In mancanza di tale domanda, le somme spettanti ai soci uscenti od agli eredi o legatari dei soci defunti saranno destinate a riserva indivisibile.

Art. 16 - Cessione delle quote -

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli nè essere cedute senza preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Art. 17 - Riserve e divieto di distribuzione -

E' fatto divieto di distribuire, sotto qualsiasi forma, le riserve tra i soci, sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

La società non può emettere strumenti finanziari.

Art. 18 - Esercizio sociale ed approvazione bilancio -

L'esercizio sociale decorre dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvederà, entro i termini di legge, alla redazione del bilancio che dovrà essere sottoposto alla approvazione dell'assemblea secondo le disposizioni dell'art. 21. Le valutazioni patrimoniali dovranno essere fatte secondo legge e con criteri di oculata prudenza.

Art. 19 - Destinazione degli utili -

L'assemblea che approva il bilancio determina la destinazione degli eventuali utili annuali destinandone parte, nella misura di legge, alla riserva legale. Una quota degli utili netti annuali deve essere inoltre corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, statuisce inoltre sui dividendi; è fatto comunque divieto di distribuzione degli stessi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera altresì sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti, delle condizioni e dei criteri stabiliti dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. In ogni caso la ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori va effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intrattenuti con la cooperativa, e commisurata in particolare alla qualità e quantità delle prestazioni lavorative di ciascun socio.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO IV

Organi Sociali

Assemblea - Consiglio di Amministrazione - Collegio Sindacale

Art. 20 - Organi sociali -

Sono organi della società:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio di amministrazione;
- il collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 21 - Assemblea dei soci - Convocazione -

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi a cura del consiglio di amministrazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita per la riunione, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione.

L'avviso di convocazione deve essere affisso nella sede sociale e deve essere fatto pervenire a tutti i soci ai recapiti risultanti nel Libro dei soci tramite un mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale; quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società e in caso di redazione del bilancio consolidato, l'assemblea potrà essere convocata eccezionalmente entro e non oltre 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea inoltre dev'esser convocata entro il mese di febbraio dell'anno in corso per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'assemblea ordinaria si riunisce quante volte il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e/o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da almeno un terzo dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

Art. 22 - Assemblea - Compiti -

L'assemblea, oltre a deliberare sulle materie di cui all'art. 2479, comma 2, Cod. Civ. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalle norme speciali in

materia di cooperazione e cooperazione di lavoro, nonchè sugli oggetti sottoposti legittimamente al suo esame dal consiglio di amministrazione.

Art. 23 - Assemblea - Quorum di costituzione e di deliberazione -

L'assemblea - salvo i casi prescritti dalla legge - è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Sono valide le deliberazioni sugli oggetti all'ordine del giorno che abbiano avuto il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e rappresentati. Nelle elezioni delle cariche sociali risultano nominati i soci che hanno riportato il numero maggiore di voti; a parità di voti si procede ad ulteriore votazione.

Per le materie indicate ai numeri 4) e 5) dell'art. 2479, comma 2, Cod. Civ. sono valide le deliberazioni che abbiano avuto il voto favorevole dei tre quinti dei soci presenti o rappresentati.

Art. 24 - Modalità di Votazione -

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano, salvo diverse modalità decise dall'assemblea all'inizio della riunione.

La votazione è sempre palese.

Art. 25 - Diritto di voto e deleghe -

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Ogni socio ha un solo voto, quale che sia l'ammontare della quota posseduta.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio, non amministratore o sindaco, ma con diritto di voto, mediante delega scritta che deve essere presentata prima dell'inizio della riunione.

Nessun socio può rappresentare per delega più di due soci.

Art. 26 - Svolgimento dell'assemblea e verbalizzazioni -

Le assemblee sono di norma presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o dal vice presidente o, in mancanza di questi, da un socio eletto dagli intervenuti. L'assemblea nomina un segretario verbalizzante e, se necessario, due scrutatori. Le deliberazioni dell'assemblea devono essere riportate a verbale e sottoscritte dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Nei casi previsti dalla legge il verbale deve essere redatto da un Notaio.

Art. 27 - Consiglio di Amministrazione -

Il consiglio di amministrazione è formato da tre a nove componenti, eletti anche tra non soci.

Il numero dei consiglieri è stabilito con delibera dell'assemblea prima della loro elezione. I consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Compatibilmente con le prescrizioni di legge, nella formazione del consiglio dovrà essere rispecchiata la proporzione tra soci operatori ed altri soci.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si osservano le disposizioni di cui all'art. 2386 Cod. Civ.

Il consiglio di amministrazione nomina nel suo seno un presidente, un vice-presidente ed un segretario.

Art. 28 - Convocazione e deliberazioni -

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o da chi ne fa le veci, tutte le volte che egli lo reputi necessario ed utile, oppure quando ne sia fatta domanda per iscritto da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera consegnata non meno di 3 (tre) giorni prima della data fissata o mediante avviso telefonico, oppure, in caso d'urgenza a mezzo telegramma o fax da spedirsi almeno due giorni prima della riunione.

L'avviso di convocazione deve essere inviato con le stesse modalità anche ai sindaci effettivi, qualora nominati.

Per la regolare adozione delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

A parità di voti, prevale il voto del presidente.

Le votazioni sono palesi.

Art. 29 - Compiti e funzioni del Consiglio di Amministrazione -

Al consiglio di amministrazione spettano tutte le funzioni ed i poteri demandatigli dalla legge e dal presente statuto per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa e per tutti gli atti idonei al raggiungimento degli scopi sociali che non siano di specifica competenza dell'assemblea.

In particolare spetta al consiglio di amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea dei soci;
- b) redigere i bilanci e, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 Cod. Civ., i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci;
- c) redigere ed approvare i regolamenti interni, salvo quelli riservati per legge o statuto all'approvazione assembleare;
- d) deliberare circa gli atti o contratti e convenzioni relativi all'attività sociale;
- e) conferire procure per determinati atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al presidente del consiglio di amministrazione al successivo articolo 30;
- f) stipulare e revocare contratti di lavoro ed incarichi d'opera professionali, o contratti di collaborazione d'opera, con soci e non soci della cooperativa fissandone le mansioni e le retribuzioni nel rispetto delle norme del lavoro e del CCNL eventualmente assunto dalla cooperativa e/o dei regolamenti interni;
- g) nominare eventuali responsabili tecnici ed amministrativi della cooperativa, scegliendoli anche tra professionisti non soci;
- h) costituire commissioni tecnico-consultive con facoltà esecutive in virtù di specifico mandato;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, l'esclusione dei soci nonché il trasferimento, il rimborso e l'incameramento delle quote sociali;
- l) deliberare l'eventuale adesione della società ad associazioni od organismi;
- m) acquistare, vendere, permutare beni immobili e mobili; effettuare qualsiasi operazione bancaria; richiedere affidamenti bancari; contrarre mutui attivi e passivi; accettare lasciti e donazioni di qualsiasi natura.

Il consiglio di amministrazione potrà delegare parte dei suoi poteri al presidente o al vice-presidente od ad altri consiglieri nei limiti consentiti

dalla legge.

I delegati dovranno riferire alla prima riunione del consiglio circa l'esecuzione dei mandati ricevuti.

Art. 30 - Presidente funzioni e compiti -

Il presidente del consiglio di amministrazione svolge un ruolo di sintesi e di propulsione alle attività del consiglio, rappresenta la cooperativa di fronte a terzi ed in giudizio, ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa, innanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria, Amministrativa e Finanziaria. Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, il presidente potrà nominare procuratori per determinati atti nelle persone di altri consiglieri oppure di dipendenti con funzioni direttive.

Il presidente è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, da pubbliche Amministrazioni o da privati, rilasciandone quietanza liberatoria e, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, a stipulare contratti e convenzioni sia con enti pubblici che con i privati.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice-presidente e, in mancanza o nell'assenza di questi, ad altro consigliere designato dal consiglio e, in mancanza di designazione, al consigliere più anziano di età.

Art. 31 - Collegio Sindacale -

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 Cod. Civ.

Nei suddetti casi si applicano le disposizioni di cui al Paragrafo III della Sezione VI-bis del Capo V del Titolo V del Libro V del Codice Civile.

TITOLO V

Scioglimento e Liquidazione

Art. 32 - Modalità di scioglimento -

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VI

Clausola Compromissoria e disposizioni finali

Art. 33 - Clausola Compromissoria - Tentativo di conciliazione -

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Verona, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss. del D.Lgs. n. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Verona, che provvederà alla nomina degli arbitri.

Art. 34 - Disposizione finale -

Le clausole previste per le cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2514 Cod. Civ. e di cui ai precedenti articoli 17, 19 e 32 sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Quasi delibera in tal senso comporta l'automatica messa in liquidazione.

F.to Morandi Cristina

F.to Cristiano Casalini Notaio (Sigillo)